



DANIELE CORRADO
AVVOCATO



MDA

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

Venezia

Padova

Treviso

Articolo 18, comma 1, lett. b-bis), del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008

“Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”

il datore di lavoro e i dirigenti, secondo le attribuzioni e competenze,
devono

“(...) individuare il preposto o i preposti ...”

PREPOSTO

soggetto cui competono **poteri** originari e specifici, **differenziati** tra loro e **collegati alle funzioni** demandate

Articolo 2, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008

“Definizioni”

persona che, in ragione delle **competenze** professionali e nei **limiti** di poteri gerarchici e funzionali **adeguati** alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende** alla attività lavorativa e **garantisce** l'attuazione delle direttive ricevute, **controllandone** la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed **esercitando** un funzionale potere di iniziativa”

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Interpello n. 5 del 2023

Quesito sulla figura del preposto. Commissione 23 novembre 2023.

La **coincidenza della figura** del preposto con quella del datore di lavoro va considerata solo come ***extrema ratio*** - a seguito dell'**analisi** e della **valutazione** dell'assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell'attività lavorativa - laddove il datore di lavoro **sovrintenda direttamente** a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico - funzionali.

CASS. PENALE, Sez. IV, 18 luglio 2019 n.31863

(anche ex plur. Sez. IV, 04 giugno 2015 n.34299)

la qualifica di preposto **non necessita** di essere dimostrata attraverso **prove documentali** attestanti la **formale investitura**, ben potendo essere desunta da **circostanze di fatto**.

*«La prova dell'assunzione del ruolo di preposto **non richiede un elemento probatorio documentale o formale**, potendo il giudice del merito fondare il convincimento anche su **testimonianze od altri accertamenti fattuali**».*

CASS. PENALE, Sez. III, 11/01/2022, n. 18839

L'obbligo di formazione dei preposti in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro contemplato dall'art. 37, comma 7, D.Lgs. n. 81/2008
sussiste anche nei confronti del
PREPOSTO DI FATTO

PAROLE CHIAVE

competenza

potere

controllo

garanzia (d'attuazione)

iniziativa

Articolo 19, comma 1, lett. a)

“Obblighi del preposto”

in riferimento alle attività indicate all'articolo 3 dello stesso decreto n. 81 del 2008, i preposti,
secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

“**sovrintendere e vigilare** sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro **obblighi di legge**, nonché delle **disposizioni aziendali** in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti”

Articolo 19, comma 1, lett. f-bis

I preposti

devono

“in caso di **rilevazione di deficienze** dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni **condizione di pericolo** rilevata durante la vigilanza, se necessario, **interrompere** temporaneamente l'attività e, comunque, **segnalare** tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”

MA COSA C'ENTRA QUESTO CON LA FORMAZIONE?

MA COSA C'ENTRA QUESTO CON LA FORMAZIONE?

..CI ARRIVIAMO...

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Articolo 37, comma 7, del D. lgs. n. 81 del 9 aprile 2008

“Il datore di lavoro, i dirigenti e i **preposti** ricevono un'**adeguata** e **specific**a **formazione** e un **aggiornamento periodico** in relazione ai propri compiti **in materia di salute e sicurezza** sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo”

Articolo 37, comma 7ter, del D. lgs. n. 81 del 9 aprile 2008

“Per assicurare l'**adeguatezza** e la **specificità** della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'**evoluzione dei rischi** o all'**insorgenza di nuovi rischi**”

Articolo 37, comma 2, del D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81

“Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti»

Durata, contenuti minimi e modalità della formazione di cui al co. 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza Stato-regioni-province autonome su:

- b) l’individuazione delle modalità della **verifica finale** di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di **aggiornamento obbligatori** in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
- b-bis) il **monitoraggio** dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il **controllo** sulle **attività formative** e sul **rispetto della normativa** di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”

Articolo 37, del D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81

comma 7:

“Il **datore di lavoro**, i **dirigenti** e i **preposti** ricevono un'**adeguata e specifica formazione** e un **aggiornamento periodico** in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo”

comma 7-ter

“Per assicurare l'**adeguatezza** e la **specificità** della formazione nonché l'**aggiornamento periodico** dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità **in presenza** e devono essere **ripetute** con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione **dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi**”

EVOLUZIONE DEI RISCHI ED INSORGENZA



Differenti ruoli sociali e relativi carichi possono in qualche modo **influenzare** l'esposizione ai rischi lavorativi.



Gli uomini e le donne possono **rispondere in modo diverso alla stessa esposizione al rischio.**



Gli uomini e le donne possono essere **esposti a rischi diversi.**



Ambienti di lavoro
sani e sicuri

Salute e sicurezza sul lavoro nell'era digitale 2023-2025

*LA NUOVA SPINTA CULTURALE
E LA MAGGIOR CONSAPEVOLEZZA
CHE «GENERE» E «SESSO» SONO CONCETTI
SU CUI SI DEVE CONCENTRARE L'ATTENZIONE,
ANCHE NELL'ATTIVITA' FORMATIVA,
RAPPRESENTA UNA OCCASIONE IMPERDIBILE
PER LA VRARE ANCHE SULLA
INDIVIDUAZIONE ED IL RICONOSCIMENTO
DEI RUOLI NELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE*

GRAZIE